

CONTRATTO QUADRO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG n° 772750178D

Il presente contratto quadro contenente gli elementi essenziali che regolano la fornitura del servizio di brokeraggio verrà stipulato dalla CCAA di Milano.

Nell'ambito di quanto stabilito dal presente accordo, ciascun soggetto appartenente al sistema composto dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e dalle sue Aziende speciali e partecipate, potrà procedere a sottoscrivere un proprio contratto attuativo di tale accordo.

In tal modo il servizio sarà attivato autonomamente dai suddetti soggetti, mentre il coordinamento dell'utilizzo del presente accordo-quadro sarà effettuato dalla Camera di commercio tramite la struttura accentrata Acquisti del sistema camerale Programmazione e gestione acquisti.

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con sede in via Meravigli, 9/b Milano, codice fiscale 09920840965 nella persona di Vittoria De Franco, in qualità di Dirigente dell'Area Acquisti, immobilizzazioni e sistemi informativi da una parte

E

....., soggetto affidatario (in caso di RTI inserire gli estremi di costituzione atto n. di Rep..... in data allegato al contratto, individuando come capogruppo mandataria l'impresa.....), con sede in - CAP Città, C.F./P.I., P.E.C. _____, in persona di C.F. in qualità di domiciliato, ai fini del presente atto, presso, in seguito denominato **“Fornitore”**.

PREMESSO CHE:

- con determinazione del n. del _____ la Stazione Appaltante ha affidato il servizio oggetto del presente contratto quadro a _____;
- il presente contratto e gli allegati devono essere considerati riservati tra le parti fatti salvi gli obblighi di cui alla l. n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di anticorruzione e trasparenza dell'attività amministrativa. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione dell'esecuzione del contratto non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo tra le parti.

Tutto ciò premesso, che costituisce, unitamente agli allegati, parte integrante della presente scrittura privata, stipulano e convengono quanto segue:

1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il/la Committente affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, il compimento dei servizi di brokeraggio assicurativo come di seguito descritti e alle condizioni di cui alla “Lettera di invito” e relativi allegati, nonché alle condizioni migliorative offerte, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto come meglio indicato al successivo art. 17.

2 - DURATA

I servizi oggetto del presente contratto avranno la durata di anni 3 con decorrenza dal _____ e termine di ultimazione il _____ .

La Committente ha la facoltà di esercitare un’opzione di proroga di un’ulteriore anno al termine del contratto alle medesime condizioni in essere.

Non è prevista la clausola di rinnovo automatico.

La Committente può inoltre avvalersi delle previsioni di cui all’art 106 (in particolare i commi 11 e 12), nello specifico quelle relative alla proroga tecnica per l’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, nonché riferite alla possibilità di incrementare o ridurre le prestazioni alle medesime condizioni nonché di ricorrere alle varianti, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3 – OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a effettuare le attività oggetto del contratto con la massima scrupolosità e diligenza. Si assume la responsabilità di garantire la perfetta efficienza e la buona riuscita delle prestazioni sopradette, secondo le esigenze del Committente. L’esecuzione del contratto dovrà rispettare gli oneri e le condizioni pattuite e dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutto quanto proposto in sede di offerta tecnica che costituisce parte integrante del contratto.

Inoltre, è tenuto a eseguire la prestazione a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane e alle necessarie attrezzature. Il Fornitore si obbliga all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali nonché i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti, e all’applicazione a tutti i propri dipendenti e, se cooperative, anche ai soci delle condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL stessi. L’inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile mediante l’applicazione di penali da parte del Committente.

Lo stesso si impegna conseguentemente a sollevare il Committente da qualsiasi azione giudiziaria che venisse promossa da terzi nei confronti di quest’ultima per una o più delle inadempienze predette.

Ai sensi dell’art. 4, co. 6 Legge 135 del 2012 “Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”.

Il Fornitore si obbliga a consegnare al Committente la documentazione o le dichiarazioni ritenute da quest’ultima necessarie al fine di verificare l’adempimento degli obblighi in

tema di lavoro, previdenza e assistenza, essendo precisato che la circostanza che il Committente non si avvalga della facoltà di richiedere detta documentazione e/o non ravveda, dall'esame della documentazione eventualmente richiesta, alcuna violazione della normativa, non libera il Fornitore dall'osservanza degli obblighi di cui al predetto articolo.

Il Fornitore, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

4 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo da considerarsi fisso ed invariabile è la percentuale di remunerazione del broker che per i primi due anni sarà pari al **7,5%** del totale dei premi assicurativi netti per i primi due anni.

A partire dal terzo anno tale compenso potrà variare al massimo **dell'1%, in più o in meno**, in base alla valutazione dell'operato del *broker* nei primi due anni ed al risultato conseguito con la gara come meglio precisato nella lettera di invito al paragrafo "Valutazione dell'operato del broker".

Il corrispettivo complessivo varierà invece in base ai contratti assicurativi in essere ed a quelli che verranno stipulati nel corso del contratto e sarà dato dall'importo di tali contratti moltiplicato per la percentuale di remunerazione pattuita.

L'ammontare contrattuale complessivo massimo previsto per tutti i committenti, comprensivo della proroga opzionale di un ulteriore anno è di 84.500 €

L'importo complessivo nonché la percentuale di remunerazione comprenderanno i costi interni aziendali della sicurezza per l'adempimento degli obblighi di legge e connessi allo specifico appalto (quali ad esempio: visite mediche, formazione, quota parte del costo del Responsabile della Sicurezza ecc.).

5 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Le parti convengono che in caso di inadempimento per colpa lieve del Fornitore il Committente può, se ha interesse all'adempimento della prestazione, intimare la parte inadempiente ad adempiere mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro 15 giorni dall'evento. Decorso inutilmente detto termine senza che l'obbligazione contrattuale sia stata eseguita, il contratto è risolto di diritto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti.

Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o PEC con messa in mora di 15 giorni nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e), sono state superate

eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

- c) le riserve iscritte dall'appaltatore superano il 15 per cento dell'importo contrattuale;
- d) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
- f) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- g) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati previsti dall'art. 80.

Sarà inoltre facoltà del Committente interrompere il rapporto nel caso in cui dovessero nascere delle contestazioni derivanti:

- dalla scarsa qualità del servizio;
- dal riscontro di gravi disfunzioni nell'espletamento della prestazione;
- dalla sospensione o interruzione dell'attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Committente, salvo quanto previsto dall'art. 107;
- dalla grave negligenza nell'esecuzione della prestazione con dolo o per colpa grave;
- dal subappalto non autorizzato dal Committente;
- dal mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso in cui il Committente provveda all'escussione anche parziale della stessa;
- quando per negligenza e/o inadempimento doloso o colposo da parte del Fornitore degli obblighi e/o delle condizioni previste dalle presenti Condizioni Generali di contratto e dal contratto stesso e/o delle prescrizioni impartite, sia prevedibile che venga compromesso il corretto svolgimento del servizio;
- dall'applicazione di penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto ovvero quando nel corso di un anno vengano applicate penali in misura superiore al 10% del valore annuale del contratto;
- dal fatto di non essersi avvalsi dello strumento del bonifico bancario o postale, o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, legge n. 136 del 2010 s. m. e i..

Tali mancanze dovranno essere riscontrabili e dimostrabili da parte del Committente.

In caso di violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore, il Committente potrà concedere un termine per consentire l'adeguamento dello stesso alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto a ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati al Committente.

Qualora la violazione di cui sopra dovesse riferirsi ad obblighi in materia di sicurezza e comportare casi di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrati, il Committente potrà provvedere all'ordine della sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione.

Ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 50/2016, il Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Ai sensi dell'art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà di recesso del Committente da qualsiasi contratto – con preavviso di almeno 15 giorni e con pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale di committenza, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dal Committente. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

6 – TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Con riguardo al pagamento, si specifica che il compenso provvigionale indicato all'art. 3 verrà corrisposto direttamente dalle compagnie assicurative, salvo il caso della corresponsione di un bonus, come meglio descritto nella lettera di invito al paragrafo "Importo"

7 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La gestione del contratto-quadro, per conto della Committente, è demandata al Responsabile del Servizio Programmazione e gestione acquisti Beatrice De Ponti C.F. DPNBRC64A68F205R in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto.

8 - REFERENTE UNICO DEL FORNITORE

La gestione del contratto-quadro, per conto del Fornitore, è demandata a _____, in qualità di Referente unico dell'affidataria ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

Tutti gli aspetti inerenti al presente contratto (comunicazioni, richieste, verifiche, contatti, variazioni delle prestazioni, etc.) avranno questi come referente.

9 – GARANZIE A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto o dall'inesatto adempimento, ha costituito con le modalità indicate dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. e i. cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria rilasciata dalla fino alla concorrenza di € (_____,00).

Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si è avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Il Fornitore ha inoltre dato a titolo di garanzia, come previsto nella lettera di invito al paragrafo "Requisiti tecnico-professionali" primo punto, le seguenti polizze assicurative

10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Si rinvia a quanto riportato nel "Capitolato speciale tecnico-prestazionale" al terzo e quarto paragrafo.

11 - OBBLIGHI A CARICO DELLE COMMITTENTI:

Le Committenti si impegnano a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza ed assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari ed in possesso dell'amministrazione;

12 – MISURA DELLE PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni e non abbia ommesso di trasmetterne tempestiva comunicazione alla Committente), ogni qualvolta non vengano rispettate le prescrizioni nel presente contratto e nel capitolato tecnico, nonché quanto indicato nell'offerta del fornitore, la Committente potrà applicare in generale una penale fino al 2,5% del valore complessivo del contratto e fino ad un massimo dello 0,1% giornaliero, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. Le percentuali sopra riportate

potranno essere raddoppiate in caso di ripetizione dell'infrazione da parte del fornitore. Inoltre nei seguenti casi specifici verranno applicate penalità apposite:

Inadempienza	Importo penale
Sospensione del servizio	fino ad un massimo di € 150,00 per ogni giorno di sospensione a seconda della gravità;
Mancata o ritardata segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi assicurativi:	fino a € 100,00 al giorno per ciascun premio e per ogni giorno di ritardo;
Mancato/ritardato rilascio delle indicazioni richieste:	fino ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concordato;
Ritardo nell'esecuzione delle singole prestazioni/servizi aggiuntivi rispetto ai tempi assicurati in sede di offerta tecnica	fino a € 50 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine garantito.

L'applicazione delle penalità previste dal presente articolo sarà effettuata rivalendosi sulla cauzione definitiva previa contestazione scritta, al Referente del Fornitore di cui al successivo art. 7, inviata tramite posta elettronica certificata, con assegnazione di un termine di 10 gg. al Referente dell'impresa per produrre eventuali controdeduzioni.

La cauzione dovrà essere prontamente reintegrata.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto né subappaltato, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

Fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione del credito da corrispettivo di appalto deve essere stipulata, ai fini dell'opponibilità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificata all'amministrazione debitrice che può rifiutarla con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

14- TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti a qualsiasi titolo nel corso dello svolgimento del servizio è la Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi e le sue Aziende speciali e partecipate.

Il Fornitore garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza direttamente o per il tramite della Committente

saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso alla fornitura del servizio oggetto del contratto, salva l'autorizzazione scritta da parte di Camera di Commercio e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono.

Il Fornitore si impegna a fornire corrette informative in proposito agli utenti e a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il Committente è tenuto alla pubblicazione delle informazioni sull'attività pubblica ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

15 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all'esecuzione del contratto ed a questioni analoghe, con esclusione di quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e dall'art. 35 D.L. 223/2006 e comunque degli obblighi di manleva, verranno sottoposte preliminarmente a un tentativo di mediazione dinanzi alla Camera di Conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano e non suo organismo).

Diversamente, sarà competente a conoscere la controversia l'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

16- MODIFICHE E RINVIO

Qualsiasi modifica o integrazione al contratto dovrà risultare da atto scritto, non essendo ammesse modifiche né integrazioni orali.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel contratto e nella documentazione allegata, si fa rinvio alla normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei contratti pubblici in vigore.

17 - DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 36, comma2, lett. b), D. Lgs. 50/2016

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, **ancorché non allegati**, e hanno, ad ogni effetto, valore di contratto:

- a) **la lettera di invito;**
- b) **le dichiarazioni rese dal fornitore a corredo dell'offerta;**
- c) **Offerta tecnica** presentata dall'impresa aggiudicataria;
- d) **Offerta economica**

e) **Documentazione di progettazione ex art. 23, XV D.Lgs. n° 50/2016** con allegato il **Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi**

(Luogo e Data)_____

Per accettazione
Il Fornitore (Firma)

Il Committente (Firma)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.